



00707/20

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1511/2018

SEZIONE LAVORO

Cron. 707

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VITTORIO NOBILE

- Presidente - Ud. 12/09/2019

Dott. GUIDO RAIMONDI

- Consigliere - PU

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA CIRIELLO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1511-2018 proposto da:

AD

ONLUS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO

ZIVERI;

- **ricorrente** -**contro**

LG

, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato

GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MARIO SCARICA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1124/2017 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 31/10/2017 R.G.N. 567/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
CIRIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;

udito l'avvocato GIUSEPPE MARIA RAPISARDA.

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 1124/2017 depositata il 31/10/2017, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, per quanto qui rileva, ha accertato l'illegittimità del licenziamento disciplinare e della contestuale delibera di esclusione di GL

AD , operatrice socio-sanitaria della cooperativa sociale Onlus , disponendone la reintegra e la riammissione quale socia, e condannando la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 comma IV, legge n. 300/70, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.

La Corte di merito, applicando la giurisprudenza di questa corte, ha ritenuto che dalla illegittimità della delibera di esclusione della socia lavoratrice, fondata esclusivamente su ragioni disciplinari, derivasse l'applicazione dell'art 18 dello statuto dei lavoratori.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, la cooperativa sociale Onlus AD , affidato ad un unico motivo, esclusivamente con riguardo alla parte in cui ha condannato la cooperativa alla indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione; ha resistito con controricorso GL deducendo la inammissibilità dell'impugnazione per tardività e manifesta infondatezza, nel merito, della stessa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

2.1. Con l'unico motivo di ricorso la cooperativa ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., chiedendone l'annullamento parziale, per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2 L. n.

142/01, dell'art. 18 St. Lav., come modificato dall'art. 1 commi 42 e seguenti della L. n. 92/2012.

Avrebbe errato, infatti, nella prospettazione difensiva, il giudice territoriale allorché, dopo aver ritenuto applicabile la tutela di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in ragione della ritenuta illegittimità del licenziamento e della delibera di esclusione fondata solo sulle ragioni disciplinari, ha applicato la tutela risarcitoria prevista dall'art. 18 cit. nel testo previgente alla legge n. 92/2012, e non in quello in vigore all'epoca del licenziamento, che stabiliva che la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e che – se applicato – nel caso di specie avrebbe comportato la condanna al massimo a 12 mensilità invece che a 33 (quante erano quelle tra la data del licenziamento, del 8.12.2014 e la data in cui la lavoratrice ha esercitato l'opzione di cui all'art. 18 c. 4 dello Statuto, rinunciando alla reintegra in favore del pagamento dell'indennità sostitutiva).

3.- In via pregiudiziale di rito, va affermata la tempestività del ricorso, notificato entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notificazione della sentenza di appello (avvenuta il 9 novembre 2017, mentre il ricorso per cassazione, come si evince dal timbro in calce allo stesso, risulta notificato a mezzo posta dall'avv. ai sensi dell'art. 3 della legge 53 del 1994, con consegna tempestiva all'agente postale del 28 dicembre 2017) conformemente al disposto dell'art. 4 della legge n. 890 del 20/11/1982.

3.1. il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa corte ha da tempo chiarito che la L. n. 142 del 2001, recante disposizioni in tema di revisione della legislazione in materia cooperativistica, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo. Ciò in quanto il legislatore ha previsto testualmente che *"il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi*

compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" (così l'art. 1, comma 3, come modificato dalla L. n. 30 del 2003, art. 9, che ha fornito al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica, con l'introduzione, in favore dei soci, di un complesso di tutele minime ed inderogabili.)

E' allora evidente che il rinvio operato alla normativa dello statuto dei lavoratori (e, *in parte qua*, dell'art. 18 cit.) non può essere considerato un rinvio materiale, poiché in caso di modifica della normativa dello statuto dei lavoratori, rispetto a quella vigente all'epoca di entrata in vigore della norma di rinvio (l'art. 2 cit.), ciò introdurrebbe un ingiustificato elemento di disparità di trattamento tra tutti i lavoratori, assoggettati alla disciplina dell'art. 18 di volta in volta *ratione temporis* applicabile, ed i lavoratori di società cooperative, rispetto a quali si dovrebbe cristallizzare il testo dell'art. 18 vigente nell'anno 2001.

Tal interpretazione, irragionevolmente in contrasto con la *ratio legis* della normativa specifica, che ha inteso equiparare la posizione dei lavoratori soci di cooperative agli altri lavoratori, introdurrebbe un regime di tutela differenziato non previsto dalla norma (e ^{che} favorevole, nel caso di specie, ai medesimi lavoratori soci di cooperativa), e non pare neppure sostenuta dalla corte territoriale che si è limitata ad applicare quella tutela senza soffermarsi sulla ragione di tale scelta.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, nella parte in cui condanna la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 comma IV, legge n. 300/70, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, affinché altra sezione della Corte di Appello di Bologna, in applicazione del testo dell'art. 18 comma 3 dello Stat. Lav. vigente all'epoca dei fatti, individui la misura del risarcimento da riconoscere alla lavoratrice, tenendo conto che, in ogni caso, la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, conformemente al seguente principio di diritto: "*In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l'art. 2 della l. n. 142 del 2001, esclude l'applicazione*

dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nell'ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l'accertata illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l'applicabilità della tutela di cui all'art. 18 nel testo vigente all'epoca del licenziamento".

Il giudice del riesame dovrà altresì provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 14 maggio 2019

Il Consigliere est.

Dott.ssa Antonella Ciriello

Antonella Ciriello

Il Presidente

Dott. Vittorio Nobile

Vittorio Nobile

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione - LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 GEN 2020

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello